

# GRUPPO BANCA PRIVATA LEASING S.P.A.

## **Piano interno del Gruppo Banca Privata Leasing sulle procedure adottate dal Gruppo in caso di sostanziale variazione o cessazione degli indici di riferimento (Piano Benchmark)**

Procedura adottata dal Gruppo in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento  
art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 – BMR – Benchmark Regulation  
art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario

20/01/2025



## Sommario

1. Premessa – Quadro normativo.....	3
2. Rilevazione dell’evento.....	3
3. Criteri di individuazione dell’indice alternativo.....	4
4. Mancata individuazione preventiva dell’indice preventivo.....	4
5. Mappatura degli indici e rilevazioni sostitutive .....	5
6. Comunicazioni alla clientela .....	7
7. Revisioni e modifiche del piano .....	7

## 1. Premessa – Quadro normativo

In data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore l'art. 118-bis del TUB, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207. Quest'ultimo, inter alia, ha dato attuazione all'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 entrato in vigore in data 01 gennaio 2024, che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. benchmark) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (*Benchmark Regulation*).

Nello specifico, l'art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento debbano:

- redigere e mantenere solidi Piani di Sostituzione che specifichino le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento;
- ove possibile e opportuno, designare nei Piani di Sostituzione uno o più indici di riferimento alternativi a cui si possa fare riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero valide alternative;
- fornire i Piani di Sostituzione ed eventuali aggiornamenti all'Autorità su richiesta di quest'ultima senza indebiti ritardi e rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti.

Con il presente Piano di sostituzione degli indici (di seguito il "Piano"), il Gruppo Banca Privata Leasing S.p.A. (di seguito anche il "Gruppo") intende dare adempimento ai requisiti normativi, nella consapevolezza che la valutazione di indici alternativi per tutte le tipologie di prodotti e servizi offerti alla sua clientela rappresenta una necessità per garantire tutela e trasparenza al cliente, nonché assicurare la continuità operativa.

Il Gruppo Banca Privata Leasing applica il presente Piano di Sostituzione ai contratti relativi a tutti i servizi bancari e finanziari prestati dalle società del Gruppo che incorporano un indice utilizzato come parametro per regolare, tempo per tempo e secondo le periodiche rilevazioni, le condizioni economiche e gli importi da corrispondere (es. conti correnti, aperture di credito e sconfinamenti in conto corrente, mutui ipotecari e chirografari, etc.), con l'obiettivo di garantire la tempestiva adozione delle soluzioni alternative preservando la protezione e la trasparenza degli interessi dei clienti.

A questo fine, Banca Privata Leasing aggiorna costantemente, sulla base del principio di proporzionalità, la mappatura dei benchmark utilizzati dalle diverse linee di business per assicurare una copertura completa del Piano a tutte le aree di relazione con la clientela.

## 2. Rilevazione dell'evento

Le circostanze da tenere in considerazione riguardano:

- la "CESSAZIONE", ovvero il venir meno, permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'amministratore dell'indice;
- la "VARIAZIONE SOSTANZIALE", da intendersi come la modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell'indice, escludendo, quindi, le variazioni quantitative del parametro meramente dovute alla naturale fluttuazione del parametro.

Banca Privata Leasing svolge un costante monitoraggio sulla normativa, nazionale ed europea, sul mercato e sull'attività delle controparti di settore per attivarsi prontamente ed adeguarsi in caso di aggiornamenti relativi alle due fattispecie sopra descritte, anche in una preliminare fase di c.d. pre-cessazione o pre-variazione.

### 3. Criteri di individuazione dell'indice alternativo

In caso di cessazione o sostanziale variazione degli indici di riferimenti, le unità organizzative interne competenti del Gruppo operano la scelta dell'indice di riferimento sostitutivo, ove possibile:

- sulla base delle condizioni normative e di mercato esistenti al momento della variazione sostanziale o della cessazione;
- indicando le motivazioni della scelta per cui tale indice rappresenta una valida alternativa;
- sulla base degli indici inclusi nel registro ESMA (European Securities and Markets Authority) degli amministratori e degli indici di riferimento.

Al fine di rendere il più possibile omogeneo l'indice alternativo, rispetto a quello cessato o sostanzialmente variato sostituito, a questo potrà essere applicato, in conformità con le indicazioni del mercato o delle competenti Autorità, un "Differenziale di adeguamento" (*Spread adjustment*).

Il presente Piano di Sostituzione si applica, inoltre, nel caso in cui il contratto con la clientela non preveda già, in origine, un indice di riferimento sostitutivo o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi permanentemente di essere fornito o subisca variazioni sostanziali.

### 4. Mancata individuazione preventiva dell'indice preventivo

La normativa richiede agli intermediari di individuare preventivamente indici sostitutivi a quelli in uso laddove questo sia possibile e opportuno.

Quando questa eventualità si configura, conformemente al paragrafo 2, Banca Privata Leasing svolge un costante monitoraggio per intercettare prontamente notizie di una possibile cessazione o variazione sostanziale di un indice mappato.

In caso di concretizzazione di uno degli eventi di cui sopra, le unità interne del Gruppo si attivano prontamente per individuare il sostituto opportuno dell'indice in dismissione, sulla base dei criteri e dei principi di cui al paragrafo 3.

## 5. Mappatura degli indici e rilevazioni sostitutive

Di seguito viene riportata una tabella che riporta la mappatura degli indici utilizzati da Banca Privata Leasing nell'ambito dei servizi/prodotti di conto corrente e mutuo/leasing, in corrispondenza del quale vengono rilevate le considerazioni svolte al fine di individuare delle valide alternative.

In caso di sostituzione dell'indice di riferimento, sulla base di quanto descritto nel paragrafo 3, dovrà essere considerata la necessità di applicare, anche sulla base delle indicazioni del mercato e delle Autorità, uno *spread adjustment*.

Indice	Definizione indice sostitutivo
<p><b>EURIBOR</b> Rappresenta il tasso medio di interesse a cui le banche offrono prestiti non garantiti ad altre banche nel mercato interbancario dell'euro.</p>	<p>Si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.</p>

Il tasso EURIBOR è rilevato a cura di EMMI (*European Money Markets Institute*), in qualità di amministratore dell'indice di riferimento, mediante il *calculation agent* ed è pubblicato nella pagina EURIBOR01 del circuito *Refinitiv* (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla). La definizione e le caratteristiche dell'indice di riferimento sono pubblicate sul sito dell'amministratore dell'indice.

Il suddetto tasso è considerato come indice di riferimento critico, presente all'interno dell'elenco a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del BMR per effetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione dell'11 agosto 2016 (come successivamente modificato), motivo per il quale le attività delle unità operative interne del Gruppo, relative al processo di individuazione dell'indice di riferimento, dovranno tener conto del procedimento di cui all'articolo 21 del medesimo Regolamento di esecuzione (UE)<sup>1</sup>.

Nell'attività di individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare:

- le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla BCE o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente;
- la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante;
- la presenza degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 21 del BMR è previsto che qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intendesse cessare la fornitura dello stesso, l'amministratore debba attivare una determinata procedura che - nella sostanza - potrebbe comportare l'amministrazione obbligatoria del tasso EURIBOR finché:  
a) la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;  
b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure  
c) l'indice di riferimento non sia più critico.  
Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 5 anni.

- amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA;
- quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. LMA), ove possibile e opportuno;
  - eventuali prassi di mercato;
  - la capacità di attuazione della sostituzione dell'EURIBOR con indici alternativi senza ritardi ingiustificati;
  - la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti ti esistenti collegati all'EURIBOR.

## 6. Comunicazioni alla clientela

Il presente Piano è redatto ai sensi dell'art. 118-bis del TUB e, in particolare, come adempimento del comma 2 per quanto riguarda le clausole contrattuali che rimandano ad indici. Queste devono consentire di individuare, tramite rinvio al Piano, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

Il Gruppo Banca Privata Leasing ha l'obbligo di comunicare al cliente la modifica contrattuale avvenuta e l'indice sostitutivo applicato, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimenti in principio applicato. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto.

## 7. Revisioni e modifiche del piano

Banca Privata Leasing, conduce periodicamente una revisione della mappatura dei benchmark utilizzati e valuta se il contenuto del presente Piano necessita di aggiornamenti alla luce delle evoluzioni normative, di settore o di business.

Il presente Piano si applica nei casi in cui il contratto di credito non preveda diversamente o non contenga esprese previsioni. Il Gruppo provvederà a monitorare ed aggiornare il presente Piano, nonché ad effettuare le opportune verifiche di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.

## Legenda

<b>BMR (Benchmark Regulation)</b>	Il Benchmark Regulation è un regolamento UE (2016/1011) il quale ha definito il nuovo quadro europeo, allineando gli indici di mercato e la metodologia con cui vengono calcolati ai principi internazionali in materia.
<b>Indice di riferimento (Benchmark)</b>	Indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 3, del Regolamento Benchmark.
<b>Variazioni sostanziali</b>	Modifiche rilevanti o <i>material changes</i> della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento, mentre non integrano tale fattispecie le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.
<b>Cessazione</b>	Il venir meno, permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.
<b>Spread Adjustment</b>	Fattore di bilanciamento necessario per garantire la coerenza delle condizioni economiche tra i diversi indici ed evitare trasferimento di valore nel rapporto tra le parti.
<b>EMMI (European Money Markets Institute)</b>	L'European Money Markets Institute l'organismo che presiede il calcolo dei principali tassi interbancari europei